CAMERA DEI DEPUTATI N. 1333-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **TRIONE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 settembre 1994 (v. stampato Senato n. 592)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BIONDI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(RADICE)

CON IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
(POLI BORTONE)

CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
(FIORI)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GNUTTI)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ
(COSTA)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(MATTEOLI)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(PODESTÀ)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 28 settembre 1994

Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991

Presentata alla Presidenza il 20 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 1333 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 592), che viene allegata.

ALLEGATO

1. *La Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero.*

Il 13 dicembre 1976, a Ginevra, i 34 Stati membri dell'ECE (Economic Commission for Europe) delle Nazioni Unite, fra cui l'Italia, hanno firmato la Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero, ratificata ai sensi della legge 27 aprile 1982, n. 289.

La Convenzione costituisce il primo tentativo multilaterale di proteggere l'ambiente contro il crescente pericolo delle precipitazioni acide e dello *smog* fotochimico.

La Convenzione di Ginevra prevede all'articolo 10 l'istituzione di un organo esecutivo, composto da rappresentanti delle parti firmatarie, che svolge attività di controllo, riunendosi annualmente per definire priorità e strategie.

A tal fine l'organo esecutivo ha istituito quattro gruppi di lavoro allo scopo di elaborare le questioni legate all'attuazione dell'atto convenzionale.

In seguito alla Convenzione del 1979 sono stati firmati quattro Protocolli con lo scopo di strutturare e coordinare l'impegno dei Paesi membri dell'ECE delle Nazioni Unite nella riduzione dei flussi inquinanti transfrontalieri:

il Protocollo sul finanziamento a lungo termine del programma cooperativo per il controllo e la valutazione del trasporto transfrontaliero degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), firmato a Ginevra il 28 settembre 1984 e ratificato ai sensi della legge del 27 ottobre 1988, n. 488, (prevede che i Paesi membri partecipino annualmente con propri contributi);

il Protocollo sulla riduzione delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri, firmato l'8 luglio 1985 ad Helsinki e ratificato ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 487, (prevede, entro il 1993, una riduzione pari al 30 per cento delle emissioni nazionali annue di zolfo o dei loro flussi, con riferimento alle emissioni dichiarate nel 1980 dai Paesi membri);

il Protocollo concernente il controllo delle emissioni degli ossidi di azoto o dei loro flussi transfrontalieri, firmato il 1° novembre 1988 a Sofia e ratificato ai sensi della legge 7 gennaio 1992, n. 39, (prevede di mantenere le emissioni nazionali di ossidi di azoto ai valori del 1987 entro il 1994 e di intraprendere una serie di misure di abbattimento);

il Protocollo concernente il controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) o dei loro flussi transfrontalieri, firmato a Ginevra il 18 novembre 1991.

2. *Il protocollo COV.*

Obiettivo del Protocollo COV è il controllo e la riduzione delle emissioni di composti organici volatili, al fine di ridurre i loro flussi transfrontalieri e quelli degli inquinanti fotochimici da essi derivanti (*principalmente ozono*).

Le obbligazioni di base, contenute nell'articolo 2 del Protocollo, sono le seguenti:

a) come prima fase occorre ridurre le emissioni annuali nazionali di COV non metanici (ad esclusione di quelli di origine naturale) del 30 per cento rispetto a quelle dell'anno 1990 entro il 1999 (articolo 2, comma 2, lettera *a)*):

b) entro due anni dalla data di entrata in vigore del Protocollo occorre (articolo 2, comma 3, lettera *a)*):

fissare valori limite di emissione di COV per gli impianti *industriali di nuova costruzione*;

prendere misure nei riguardi dei prodotti contenenti solventi e promuovere l'uso di prodotti a basso contenuto di solventi;

fissare valori limite di emissione per i COV emessi dagli autoveicoli;

istituire programmi di informazione ed educazione finalizzati ad un minore uso dei prodotti contenenti solventi, ad un minore uso dei mezzi privati e alla promozione della pianificazione del traffico;

c) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo occorre (articolo 2, comma 3, lettera *b)*):

intervenire sugli impianti industriali esistenti per ridurre le emissioni di COV;

prendere misure per ridurre le emissioni di COV nelle varie fasi della distribuzione dei carburanti e ridurre la volatilità della benzina;

d) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Protocollo (articolo 2, comma 6) deve iniziare il negoziato per stabilire i termini di una ulteriore riduzione, basata sullo sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche acquisite nel quadro di un programma di ricerche e di monitoraggio i cui contenuti sono meglio individuati all'articolo 5 del Protocollo.

Questa seconda fase di riduzione dovrà iniziare non più tardi del 1° gennaio 2000.

Al fine di conseguire i suddetti obiettivi le parti si impegnano:

a) ad incoraggiare lo scambio commerciale di tecnologie, di informazioni e di dati, la cooperazione nel settore industriale e la fornitura di assistenza tecnica (articolo 4);

b) a svolgere attività di ricerca, di vigilanza e di campionatura per il calcolo delle emissioni e la redazione dei relativi inventari,

nonché per mettere a punto strategie razionali al fine di limitare le emissioni stesse (articolo 5);

c) a elaborare senza indugio i programmi e le politiche idonei ad attuare gli obblighi derivanti dal Protocollo;

d) a scambiarsi vicendevolmente informazioni e fornirne all'organo esecutivo, presentando relazioni periodiche sullo stato delle emissioni, sulle misure adottate e sull'avanzamento realizzato nell'attuazione del Protocollo (articolo 8).

Negli allegati al Protocollo sono esaminate le principali fonti di emissioni di COV e indicate le tecnologie idonee disponibili più adatte per ridurre le emissioni stesse; ciò con particolare riferimento ai settori dell'utilizzazione, dei solventi, dell'industria del petrolio, dell'industria chimica organica, dei focolai di combustione fissa, dell'industria alimentare, della circolazione dei veicoli a motore di vario tipo (allegati II e III). Nell'allegato IV i COV sono classificati in tre gruppi sulla base della loro importanza sulla formazione degli episodi di ozono.

2.1. *La situazione italiana.*

Le emissioni di COV in Italia ammontavano nel 1985 a circa 1.530.000 tonnellate.

I settori che contribuivano a tali emissioni sono principalmente:

trasporti (62 per cento);

attività industriali, edilizia e usi domestici (26 per cento di evaporazione di solventi);

processi industriali, escluse le attività che utilizzano solventi (6 per cento);

deposito e distribuzione dei carburanti (3 per cento).

Dalle stime effettuate dall'ENEA per conto del Ministero dell'ambiente, negli ultimi cinque anni le emissioni sono aumentate in Italia di circa il 10 per cento soprattutto a causa dell'aumento delle emissioni da traffico e dell'uso dei solventi.

Uno studio elaborato dalla Commissione CEE nel settembre 1991 ha valutato che l'Italia per realizzare la riduzione del 30 per cento delle emissioni di COV entro il 1999 dovrà prevedere, oltre alle misure indicate esplicitamente all'articolo 2, comma 3, lettere *a)* e *b)* del Protocollo, anche interventi addizionali sui settori coinvolti, in particolare quello del trasporto.

Lo studio assume inoltre che tutte le misure previste siano completamente applicate entro il 1999.

2.2. *Normativa in vigore e* in itinere.

Sono attualmente in vigore numerose norme primarie e secondarie, emanate anche per il recepimento di direttive comunitarie, che hanno rilevanza ai fini dell'attuazione del Protocollo in esame, e in particolare:

il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, concernente: « Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione », emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

i decreti del Ministro dell'ambiente del 5 giugno 1989, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 76 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989; del 21 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1990, e del 28 dicembre 1991, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1992, riguardanti i limiti alle emissioni di sostanze inquinanti da parte di veicoli a motore, emanati ai sensi della legge 3 marzo 1987, n. 59;

il decreto ministeriale del 24 febbraio 1992, contenente « Approvazione dei dispositivi per l'abbattimento delle emissioni inquinanti prodotte dagli autoveicoli in circolazione muniti di motore ad accensione comandata », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 1992;

il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, « Nuovo codice della strada », che ha stabilito, fra l'altro, nuovi criteri per la revisione periodica dei veicoli in circolazione (articolo 80);

i piani di settore e le leggi straordinarie per singole modalità di trasporto afferenti al Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 1986 (piano quinquennale interporti, piani per la rete idroviaria, piano di ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato, programmi per i trasporti pubblici nelle aree urbane, piano triennale ANAS, eccetera), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 4 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1986;

ancora il Nuovo codice della strada che all'articolo 36 prevede che tutti i comuni con più di 30.000 abitanti adottino un piano urbano del traffico (PUT) entro il 1994;

il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 novembre 1992, concernente i « Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 18 novembre 1992, il quale prevede che i sindaci dei comuni interessati elaborino piani di intervento operativo per la prevenzione di episodi acuti di inquinamento atmosferico;

i piani di risanamento regionale della qualità dell'aria che dovranno essere approvati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Sono poi in corso di preparazione una serie di direttive comunitarie che stabiliscono limiti più severi di emissione di COV di origine industriale o provenienti dai veicoli a motore o dalle stazioni di distribuzione della benzina, nonché un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, le caratteristiche merceologiche dei carburanti aventi rilevanza per l'inquinamento atmosferico, un decreto ministeriale che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, fissa i valori limite di emissione per circa duecento composti organici provenienti dagli impianti industriali di nuova costruzione, dai nuovi impianti delle raffinerie e dai nuovi grandi impianti di combustione e infine, i regolamenti da emanarsi in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sul risparmio energetico.

Il complesso di tale normativa in vigore o di prossima approvazione consentirà all'Italia di adempiere agli obblighi sanciti dal Protocollo alle scadenze ivi previste.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 del Protocollo stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 329 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Le predette somme sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1333A
Lire 500